

ALIQUOTE IMU

Con deliberazione del Consiglio Comunale

in data 26 ottobre 2012

sono state stabilite le **aliquote IMU 2012**

a) Aliquota ordinaria 0,85 per cento:

Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle lettere seguenti.

b) Aliquota base 0,2 per cento:

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nel caso specifico di questo ente sono esenti poiché ubicati in zona classificata montana ai sensi del D.L. 30.12.1993, n. 557;

c) Aliquota base 0,50 per cento:

- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;
- per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

Per l'anno 2012 la **detrazione** prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura di **euro 200,00**, maggiorata di **euro 50,00 per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a € 400,00;

La sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi:

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- sono **esenti** dall'IMU ai sensi della lett. H art. 9, c. 8 D.L. 201/2011 i **terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77 ed in particolare i **Fogli di Mappa dal n. 1 al n. 15, n. 18 – 19 – 22 e 23**;
- i terreni di proprietà privata trasferiti di fatto al Comune in attesa di formalizzazione del trasferimento non sono soggetti al pagamento dell'IMU, in quanto rientrano nella fattispecie delle proprietà immobiliari di cui il soggetto proprietario non è più titolare del possesso.